

**OPUSCOLO INFORMATIVO SUI  
RISCHI DA ASSUNZIONE DI ALCOOL  
E  
NORMATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE**

## **INTRODUZIONE**

L'alcol è uno dei principali fattori di rischio per la salute: bere dovrebbe essere una libera scelta individuale, ma è necessario essere consapevoli che esso costituisce un rischio per la propria salute, e spesso anche per quella degli altri, e che comunque l'abitudine all'alcol rischia di trasformarsi in una dipendenza.

Per costituire un potenziale pericolo per sé stessi e per gli altri, non è necessario essere **alcolisti** (ossia avere un'esistenza compromessa da un'impellente necessità di assumere bevande alcoliche, accompagnata da un'aumentata tolleranza agli alcolici o da segni e sintomi di astinenza), ma è sufficiente un abuso occasionale di alcol.

## **RISCHI CORRELATI ALL'ALCOL**

L'alcol interferisce con il metabolismo delle sostanze chimiche, in particolare con il metabolismo dei farmaci che sono normalmente assunti dall'uomo, per cui è importante, in caso di assunzione di terapia farmacologica, evitare il consumo di alcolici, o comunque conferire a riguardo con il proprio medico di famiglia.

Una particolare cautela va usata in caso di:

- patologie cardiache
- ipertensione arteriosa
- diabete ed altre malattie metaboliche
- disturbi psicologici e psichiatrici in trattamento farmacologico

Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) i 5 principali fattori di rischio di malattia e morte prematura in Europa sono:

- abitudine tabagica
- ipertensione
- abuso di alcol
- ipercolesterolemia
- sovrappeso

L'alcol si trova al terzo posto.

## **IL CONSUMO**

Le modalità di consumo di alcol possono essere diverse:

**CONSUMO A RISCHIO:** un livello di consumo o una modalità del bere che possono determinare un rischio nel caso di persistenza di tali abitudini.

**CONSUMO DANNOSO:** una modalità di consumo alcolico che causa danno alla salute, a livello fisico o mentale. A differenza del consumo a rischio, la diagnosi di consumo dannoso può essere posta solo in presenza di un danno alla salute del soggetto.

**ALCOLDIPENDENZA:** insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in cui l'uso di alcol riveste per l'individuo una priorità sempre maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più importanti. La caratteristica predominante è il continuo desiderio di bere. Ricominciare a bere dopo un periodo di astinenza si associa spesso alla rapida ricomparsa delle caratteristiche della sindrome.

Per l'identificazione precoce della modalità di consumo di alcol a rischio o dannoso abbiamo diversi strumenti validati a livello internazionale tra cui l'AUDIT, l'AUDIT-C e il C.A.G.E. (questionari che possono essere autosomministrati che consistono di domande a risposta multipla).

Anche la quantità di alcol ingerita può essere un utile indicatore per la diagnosi. Il limite massimo per non incorrere nella definizione di alcolista è di 21 dosi di alcol a settimana per gli uomini e di 14 dosi per le donne (una dose corrisponde a 12 grammi di alcol).

Una volta appurato il quantitativo di bevande ingerito, la diagnosi può essere facilitata dalla valutazione dei seguenti parametri:

- la presenza di difficoltà di relazione in ambito familiare, lavorativo o scolastico;
- il riscontro di stanchezza, ansietà, depressione, dolori addominali, insonnia, amnesie, disfunzioni sessuali.

**Alcoldipendenza:** la diagnosi di alcol dipendenza non è ricavata dai soli dati di laboratorio ma di norma dalla valutazione complessiva che ne fa il medico specialista psichiatra. L'inquadramento diagnostico delle patologie alcol-correlate avviene seguendo i criteri diagnostici comunemente accettati a livello internazionale:

- DSM IV (Manuale Statistico e Diagnostico delle Malattie Mentali, IV ed.)
- Classificazione Internazionale delle Malattie dell'OMS (ICD-10)

Per porre il dubbio di alcol dipendenza il Medico Competente deve disporre di un ampio ventaglio di strumenti tecnici che permettano di valutare e raccogliere informazioni quanto più dettagliate possibile:

- visita medica, anamnesi e colloquio clinico
- rilievi obiettivi ed analisi di laboratorio
- informazioni provenienti dall'organizzazione aziendale
- questionari
- informazioni su comportamento ed abitudini dei dipendenti

### **IL TASSO ALCOLEMICO**

In Italia un bicchiere standard contiene convenzionalmente 12 grammi di alcol puro corrispondente ad una delle seguenti quantità:



Il Tasso Alcolemico rappresenta la quantità di alcol presente nel sangue e si misura in grammi per litro, in cui 1 g/l è uguale ad un grammo di alcol in ogni litro di sangue.

Molti sono i fattori che incidono sul Tasso Alcolemico, come ad esempio:

- sesso
- età
- corporatura
- abitudine all'assunzione di alcolici
- modalità di assunzione
- gradazione alcolica delle bevande assunte

## **ALCOL E LAVORO**

**Nei luoghi di lavoro, contrariamente alla popolazione generale alla guida, il tasso di alcol nel sangue (alcolemia) deve essere pari a zero.**

Per le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi vige, infatti, **il divieto di assunzione di alcolici durante il lavoro.**

Questo perché l'uso di alcol può avere pesanti ripercussioni sul lavoro, quali episodi di assenteismo ed infortuni, anche di grave entità. Almeno il 10% degli infortuni sul lavoro sono attribuibili all'alcol. Con un'alcolemia di 0.5 g/l è presente un rischio 2 volte superiore di subire un infortunio. Gli infortuni sono più frequenti nelle ore immediatamente successive l'assunzione di alcolici: le prime ore del mattino e successivamente alla pausa pranzo.

La legge che regola il consumo di alcol al lavoro è la **Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati del 30.03.2001 n. 125**, ed in particolare l'articolo 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) di seguito riportato:

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcol-correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**L'Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006** ha individuato le **mansioni a rischio**, di seguito riportate, per le quali vige il **divieto di assunzione di alcolici durante il**

**lavoro** e che vanno sottoposte a controlli alcolimetrici a cura del medico competente allo scopo di verificare il rispetto del suddetto divieto.

1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici
- b) conduzione di generatori di vapore
- c) attività di fochino
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali
- e) vendita di fitosanitari
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
- g) manutenzione degli ascensori

2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti.

3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostico - terapeutica; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista;

5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali svolte in strutture pubbliche e private

#### **6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado**

7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata

8. mansioni inerenti alle seguenti attività di trasporto:

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne;
- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;

- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
- 9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi
- 10. lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza
- 11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione
- 12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari
- 13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi
- 14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere

### **ALCOL COME FATTORE DI RISCHIO LAVORATIVO**

L'assunzione di alcol durante il lavoro, al pari di quello delle sostanze stupefacenti e psicotrope, rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo di infortunio.



**La valutazione dei rischi dovrà, pertanto, contemplare tra i rischi per la sicurezza anche l'alcol, sia come fattore di rischio per il lavoratore che per i terzi (cittadini/utenti).**

Una volta individuati i rischi e le mansioni a rischio, vanno attuate le misure di prevenzione.

### **LA PREVENZIONE**

#### **Misure di prevenzione primaria**

- Eliminazione della disponibilità di alcolici sul lavoro (bar e/o mense aziendali)
- Campagne informative sui luoghi di lavoro

- Formazione specifica
- Counselling del MC durante le visite mediche
- Adozione di procedure condivise, o comunque note, di verifica del rispetto del divieto di somministrazione ed assunzione di alcol (dirigenti, preposti, Medici Competenti) e delle conseguenze dell'eventuale inosservanza.

### **Misure di prevenzione secondaria**

Le misure di prevenzione secondaria sono compito del Medico Competente, e consistono in:

1. Controlli alcolimetrici
2. Sorveglianza sanitaria per verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza

1. **Controlli alcolimetrici:** essi sono da intendersi unicamente come strumento per verificare l'effettivo rispetto del divieto d'assunzione di alcolici nei luoghi di lavoro (L.125/01). **Per tale motivo il livello "accettabile" di alcolemia non può essere che 0 g/l.**

Poiché l'organismo impiega del tempo per eliminare l'alcol (1 unità alcolica, pari ad esempio ad un bicchiere di vino da 125 ml, è smaltita dal fegato in circa 2 ore) non si deve assumere alcolici neanche nel periodo precedente all'inizio dell'attività lavorativa a rischio.

La loro finalità consiste nella verifica del rispetto del divieto di assunzione, e vengono effettuati la misura dell'alcol nell'aria espirata (metodica facile, non invasiva ed attendibile).

Si effettuano senza preavviso, svincolati dalla sorveglianza sanitaria, secondo criteri di imparzialità. La frequenza dei controlli è discrezionale ma le procedure devono garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona.

Gestione dei risultati:

#### **Positivo:**

comunicazione della trasgressione ed interruzione immediata dell'attività a rischio per tutta la giornata, applicazione della **sanzione** (art 15 L.125/01<sup>1</sup> - art 20 D.LGS 81/08<sup>2</sup>). Il riscontro di positività può comportare l'effettuazione di test più frequenti da parte del Medico Competente.

Nel caso in cui il dipendente si rifiutasse di sottoporsi all'esame?

Il lavoratore è passibile di provvedimento disciplinare, segnalazione all'Organo di Vigilanza per contravvenzione all'art. 20 del D.Lgs 81/08 e, in caso di sospetto di assunzione di alcol, sospensione cautelativa dell'attività a rischio.

<sup>1</sup> Art. 15 comma 4 L.125/01 «chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni»

<sup>2</sup> Art. 20 comma 2 lettera b) e i) del D.Lgs. 81/08 «Obblighi dei lavoratori: i lavoratori devono in particolare: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti ed ai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (...) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente» Art. 59 comma 1 lett. a) «Sanzioni per i lavoratori. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo».